



*Ministero dell'agricoltura  
della sovranità alimentare e delle foreste*

REPARTO PESCA MARITTIMA  
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Via XX Settembre, 20 – 00187 ROMA  
e-mail: [repartopescacp@masaf.gov.it](mailto:repartopescacp@masaf.gov.it)  
P.E.C.: [repartopesca.cp@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:repartopesca.cp@pec.politicheagricole.gov.it)

**00187 – Roma** *vedasi protocollo informatico*  
p.d.c. C.V. (CP) MARZIO - 06 46652812

Alle Capitanerie di Porto  
- LORO SEDI -

e, p.c.

Ministero dell'agricoltura, della  
sovranità alimentare e delle foreste  
Direzione generale della pesca  
marittima e dell'acquacoltura  
SEDE

Comando Generale del Corpo  
delle Capitanerie di Porto

- 2° Reparto 2<sup>^</sup>
- 3° Reparto 3<sup>^</sup> - CCNP

ROMA

**Argomento:** D.D. n. 583495 del 5 novembre 2024 di attuazione del comma 2 dell'articolo unico del D.M. n. 420181 del 6 settembre 2024, recante "Modifica del decreto ministeriale n. 45439 del 30 gennaio 2024, recante misure tecniche per la pesca sportiva e ricreativa con il palangaro".

Come è noto, il D.M. del 30 gennaio 2024, come modificato dal D.M. 6 settembre 2024, ha introdotto l'obbligo di autorizzazione per svolgere l'attività di pesca sportiva/ricreativa con il sistema palangaro, prevedendo, allo stesso tempo, il divieto di detenere a bordo più di 100 ami, qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo.

Con il decreto direttoriale indicato in oggetto, sono stati individuati i criteri e le modalità per ottenere l'autorizzazione di cui trattasi.

Al riguardo, sentita la Direzione Generale indicata in indirizzo, al fine di uniformare i procedimenti amministrativi avviati presso le diverse autorità marittime, si forniscono le seguenti indicazioni:

- l'istanza in marca da bollo, finalizzata ad ottenere l'autorizzazione di cui trattasi, può essere presentata presso qualsiasi Autorità marittima indipendentemente dal luogo di residenza del richiedente;
- l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità marittima ha validità annuale, da intendersi come il periodo che decorre dal giorno del rilascio e termina il corrispondente giorno dell'anno successivo (anno solare);
- le autorizzazioni, in attesa di un registro informatico nazionale, dovranno essere numerate progressivamente anteponendo la sigla di individuazione dell'Ufficio Marittimo e terminare con la sigla AP (es. Senigallia 2AN 0001 AP);

- gli attrezzi di cui trattasi, detenuti a bordo o calati per la pesca sportiva/ricreativa devono riportare la predetta sigla su una targhetta posta nel punto di contatto con la boa di ormeggio ovvero sul cavo principale;
- le targhette devono possedere le seguenti caratteristiche:
  - essere composte da materiale inalterabile;
  - essere saldamente fissata all'attrezzo;
  - misurare almeno 65 mm di larghezza;
  - misurare almeno 75 mm di lunghezza.

Nelle autorizzazioni deve essere espressamente indicato che la validità delle stesse è subordinata alla effettiva comunicazione al MASAF della dichiarazione prevista dal DM 6 dicembre 2010 *“rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa”*. Nelle predette autorizzazioni deve, altresì, essere espressamente indicato che l'Amministrazione provvederà alla revoca delle stesse in caso di violazioni alla disciplina relativa alla pesca ricreativa con palangari.

Le Capitanerie di porto in indirizzo vorranno estendere la presente agli Uffici dipendenti impartendo le discendenti direttive e trasmettere mensilmente a questo Reparto, alla e-mail [repartopescacp@masaf.gov.it](mailto:repartopescacp@masaf.gov.it) , il numero delle autorizzazioni rilasciate a livello Compartimentale.

Il Capo Reparto  
C.V.(CP) Paolo MARZIO

*Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.lgs. 7 Marzo 2005 n° 82 e norme collegate*